

Art. 27 cpv. 4

⁴Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.

III.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 24 giugno 2010

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 19 agosto 2010 n. 134)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo****concernente l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino**

(del 24 giugno 2010)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6360 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino in un nuovo Comune denominato Monteceneri, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Taverne.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 31 membri.

²Le Commissioni del Legislativo saranno composte da 7 membri.

Art. 5 Per l'elezione del primo Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Medeglia
circondario 2: Sigirino
circondario 3: Bironico, Camignolo e Rivera.
Successivamente farà stato il Regolamento comunale.

Art. 6 ¹Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 7'350'000.-- da destinare all'estinzione parziale dei debiti del nuovo Comune al fine di riequilibrarne la gestione corrente, posto un moltiplicatore di imposta del 90%.

²Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2011-2014) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune e considerato il piano finanziario del Cantone; i versamenti verranno effettuati al nuovo Comune, che si impegna a ridurre i propri debiti appena possibile.

³L'importo di fr. 7'350'000.-- è comprensivo del contributo di risanamento e degli interessi remuneratori semplici al tasso del 3,5% p.a., computabili a decorrere dal 1. gennaio 2011, con versamento diretto al nuovo Comune, per un importo totale massimo valutato di fr. 350'000.--; il Consiglio di Stato si riserva di modificare la data di decorrenza degli interessi se l'entrata in vigore del nuovo Comune dovesse essere ritardata in modo importante.

⁴Qualora gli introiti derivanti dalle imposte alla fonte legate al cantiere Alptransit di Sigirino dovessero risultare inferiori a quanto ipotizzato (fr. 200'000.-- medi su una durata di cinque anni a partire dal 2008), il Cantone si impegna a rivedere verso l'alto l'importo di risanamento (fr. 7.0 mio); tale impegno è valido per un periodo di cinque anni dalla costituzione del nuovo Comune di Monteceneri.

⁵L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc); il Municipio del nuovo Comune di Monteceneri presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che compri un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 7 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza del marzo 2010.

Art. 8 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 9 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino; si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 10 Le cause inoltrate alla Pretura di Bellinzona fino alla costituzione del Comune di Monteceneri in virtù dell'appartenenza del Comune di Medeglia al Distretto di Bellinzona rimangono attribuite alla Pretura di Bellinzona.

Art. 11 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto e la modificazione di legge nell'allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entrano immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Taverne: Taverne-Toricella, Bedano, Gravesano, Manno, Monteceneri, Mezzovico-Vira,

(...)

DISTRETTO DI BELLINZONA

(...)

Circolo di Giubiasco: Giubiasco, Pianezzo, Sant'Antonio, Camorino, Sant'Antonino, Cadenazzo, Isonne.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 giugno 2010

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 19 agosto 2010 n. 135)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997; modifica

(del 17 agosto 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 4:

Al momento del pensionamento totale il saldo orario del docente è, di regola, nullo. Nel caso in cui il saldo fosse positivo il docente ha diritto al relativo pagamento; nel caso in cui il saldo fosse negativo il docente deve compensarlo tramite le gratifiche per anzianità di servizio ancora valide, ma non utilizzate, il rimborso finanziario allo Stato o altre modalità da concordare con la Sezione amministrativa del DECS.